

DCR/839/PC/2023 dd 18/09/2023

L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, articolo 32 septies. Adozione delle modalità di presentazione della ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e della richiesta di contributo per le prime misure di immediato sostegno alla popolazione e alle attività economiche e produttive.

DECRETO DELL' ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

Decisione

1. Di adottare, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986 ed in conformità alla deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2023, n.1450, i documenti allegati sub A), B), C) e D), facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenenti le modalità di presentazione della ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e della richiesta di contributo per le prime misure di immediato sostegno alla popolazione e alle attività economiche e produttive:
 - allegato A recante “Modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per i veicoli di proprietà privata danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023”;
 - allegato B recante “Modalità di presentazione della ricognizione dei danni subiti e della richiesta di contributo per le prime misure economiche di immediato sostegno ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023”;
 - allegato C recante “Modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per le prime misure di sostegno all'immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023”;
 - allegato D recante “Modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per le prime misure di sostegno all'immediata ripresa delle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca, compromesse dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023”.
2. Di dare atto che, in attuazione alle disposizioni di cui al punto 7 della deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2023, n. 1450, gli allegati parte integrante del presente provvedimento presentano delle modificazioni di dettaglio non sostanziali rispetto a quelli approvati con la medesima deliberazione.
3. Di dare atto che la definizione dei danni oggetto di ristoro, la dotazione finanziaria e l'intensità di aiuto, nonché le modalità di concessione ed erogazione dei contributi

saranno definiti con successivo provvedimento sulla base delle istanze pervenute, delle risorse regionali e statali disponibili e della spesa ammissibile comunicata dalle Direzioni centrali Infrastrutture e territorio, Attività produttive e turismo e Risorse agroalimentari, forestali ed ittiche.

4. Di individuare, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della L.R.64/1986, quali enti attuatori dei procedimenti contributivi per il ristoro dei danni conseguenti agli eccezionali eventi meteo occorsi dal 13 luglio al 6 agosto 2023, con le modalità attuative, parte integrante del presente provvedimento, rispettivamente:

- la Direzione centrale Infrastrutture e territorio per i danni ai veicoli (Allegato A) e al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili dei privati (Allegato B);
- la Direzione centrale Attività produttive e turismo per i danni alle imprese (Allegato C);
- la Direzione risorse agroalimentari, forestali ed ittiche per i danni alle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca (allegato D).

5. Di dare atto che l'Ente attuatore provvederà alla nomina del responsabile del procedimento che adotterà i decreti di concessione a favore dei beneficiari.

6. Di dare atto che la Protezione Civile della Regione provvederà all'adozione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento agli aventi diritto, anche attraverso soggetti terzi, nell'ambito del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della L.R. 64/1986.

7. Di attivare, in collaborazione con gli Enti Attuatori individuati ai sensi dell'art. 32 septies della LR 64/1986, un supporto telefonico e in loco, presso i Comuni, attraverso volontari di protezione civile, associazioni e professionisti.

8. Di stabilire che le istanze di contributo debbano essere inserite on line attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE":

- a partire dalle ore 10.00 del 19 settembre 2023 ed entro le ore 16.00 del 19 ottobre 2023 per i danni relativi ai privati su veicoli (allegato A) e sul patrimonio edilizio abitativo ed i beni mobili (allegato B);
- a partire dalle ore 10.00 del 26 settembre 2023 ed entro le ore 16.00 del 26 ottobre 2023 per i danni a fabbricati di proprietà di attività economiche e produttive del settore agricolo, forestale e della pesca (allegato D) e quella per i danni ai fabbricati di proprietà delle altre attività economiche e produttive (allegato C).

9. Di stabilire che gli enti attuatori trasmetteranno entro il 10 novembre 2023 alla Protezione Civile della Regione i dati della ricognizione desunti dalle istanze pervenute da privati e imprese mediante l'adozione di un provvedimento di approvazione delle domande ammissibili.

10. Di stabilire che gli enti attuatori adotteranno i decreti di concessione a favore dei beneficiari entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione di giunta regionale di cui al punto 3, salvo sospensione dei termini di procedimento per richiesta di integrazioni.

11. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e diffuso attraverso il sito web della Protezione civile della Regione (www.protezionecivile.fvg.it).

Atti presupposti

Decreto 13 luglio 2023, n. 622/PC/2023 con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni illustrate, a decorrere dal 13 luglio 2023 per la durata di mesi 6 dalla data del provvedimento medesimo, lo stato di emergenza sul territorio regionale, in vista di un rischio di emergenza, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto nell'allerta regionale n. 7/2023 del 12 luglio 2023 e di predisporre gli interventi di prevenzione urgenti ed indispensabili alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Decreto 13 luglio 2023, n. 623/pc/2023, ratificato con deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2023, n.1090, con il quale è stata impegnata la spesa di Euro 550.000,00 a carico del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, con possibilità di diversa ripartizione della spesa complessiva in base alle diverse esigenze che potrebbero verificarsi, tenuto conto dell'evoluzione degli eventi in atto.

Decreto 20 luglio 2023, n.649/PC/2023 dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ratificato con deliberazione della Giunta regionale del 25 agosto 2023 n.1323, con il quale, ad integrazione dell'impegno di spesa disposto con decreto 13 luglio 2023, n.623/PC/2023, è stata impegnata l'ulteriore spesa di Euro 550.000,00 a carico del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, al fine di fronteggiare anche i danni causati dai successivi eventi metereologici avversi correlati all'allerta meteo n.8/2023.

Decreto 25 luglio 2023, n. 667/PC/2023, ratificato con deliberazione della Giunta regionale del 25 agosto 2023 n.1323, con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni illustrate, a decorrere dal 24 luglio 2023 per la durata di mesi 6 dalla data del provvedimento medesimo, lo stato di emergenza sul territorio regionale, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto nell'allerta regionale n. 11/2023 del 23 luglio 2023 e di avviare tutti gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza a salvaguardia della pubblica incolumità.

Decreti 25 luglio 2023, n. 668/PC/2023 e 31 luglio 2023, n. 676/PC/2023, ratificato con deliberazione della Giunta regionale del 25 agosto 2023 n.1323, dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, con i quali, al fine di fronteggiare l'emergenza dichiarata con il decreto n. 622/PC/2023 è stata impegnata la spesa complessiva di Euro 930.000,00.- a carico del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64.

Decreto 1 agosto 2023, n. 681/PC/2023 con il quale, in considerazione che i citati eventi emergenziali si sono susseguiti a pochi giorni di distanza gli uni dagli altri, determinando anche l'aggravamento di danni già occorsi, al fine di gestire unitariamente le risorse impegnate con conseguente ottimale utilizzo delle risorse medesime, è stato disposto che le spese derivanti dalle iniziative autorizzate con decreto 25 luglio 2023, n. 668/PC/2023, sono poste a valere anche sulle risorse impegnate con i decreti 13 luglio 2023, n. 623/PC/2023 e 20 luglio 2023, n. 649/PC/2023.

Nota prot.n.17306 di data 26 luglio 2023, con la quale il Presidente della Regione ha

rappresentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'urgente necessità che sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 24, comma 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1, a partire dal 13 luglio 2023.

Nota prot.n.17538 del 30 luglio 2023 con la quale il Presidente della Regione ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad integrazione della sopracitata nota, l'elenco dei Comuni colpiti dai gravi eventi meteorologici, riservandosi di integrare tale elenco all'esito della ricognizione completa dei danni.

Decreto 1 agosto 2023, n. 680/PC/2023, con cui l'Assessore regionale delegato alla protezione civile ha individuato i Comuni colpiti dall'emergenza, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, successivamente integrato, da ultimo, con decreto 22 agosto 2023, n. 736/PC/2023.

Note prot. 17985 e 17986 di data 1 agosto 2023 con le quali il Presidente della Regione ha chiesto ai Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano la disponibilità ad attivare squadre di personale volontario, preferibilmente appartenente ai Vigili del fuoco, abilitato a lavorare in quota per la posa in opera dei teli di copertura forniti dalla Regione e la fornitura di piattaforme e autoscale a supporto delle squadre inviate.

Nota prot.n.16360 del 14 luglio 2023 con la quale, a seguito degli eventi del 13 luglio 2023, è stata avviata una ricognizione dei danni su beni pubblici e di privati ed imprese con scadenza fissata il 24 luglio, termine prorogato al 31 luglio 2023.

Nota prot.n.17203 del 25 luglio 2023 con la quale, a seguito dei successivi eventi del 24 luglio 2023, è stata avviata una seconda ricognizione dei danni il cui termine è stato fissato il 7 agosto 2023.

Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, approvata dal Consiglio regionale il 28 luglio 2023, recante "Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26", con la quale sono stati stanziati sul capitolo 4150 della spesa euro 50.000.000,00, quali finanziamenti del Fondo regionale per la protezione civile per far fronte all'emergenza causata dai recenti eventi meteorologici avversi che hanno investito il territorio regionale.

Deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2023, n. 1227, con la quale è stato autorizzato il trasferimento di risorse per un importo pari ad euro 5.000.000,00 dal Fondo di riserva per spese impreviste del bilancio regionale (capitolo S/9681) al Fondo regionale per la protezione civile – parte corrente (capitolo S/4161) dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, al fine di poter continuare a garantire tutte le misure indispensabili a fronteggiare l'emergenza in atto.

Decreto del 2 agosto 2023, n. 684/PC/2023 con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha costituito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, presso la Protezione Civile della Regione, il Comitato regionale per le emergenze, previsto dagli articoli 13 e 15 della L.R. 64/1986, al fine di rendere edotti gli Enti e le Autorità competenti ciascuno per le proprie funzioni, sulla situazione di emergenza in corso e conseguentemente valutare e coordinare gli interventi e le misure da adottare per il superamento del contesto di criticità in essere.

Nota pec prot. n. 18233 del 3 agosto 2023 con cui è stata trasmessa al Dipartimento

di protezione civile la prima relazione sugli eccezionali eventi meteo dal 13 luglio 2023 e la ricognizione parziale dei danni aggiornata a fine luglio, con una prima stima di danno pari ad € 103.846.443,58, di cui € 34.788.845,21 per danni a privati ed imprese.

Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2023, n.1266, con la quale sono state approvate le disposizioni attuative per l'approvazione delle domande di concessione dei contributi per il ristoro dei danni conseguenti ad eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 9, comma 2, della LR 64/1986, dando atto che la definizione dei danni oggetto di ristoro, la dotazione finanziaria e l'intensità di aiuto, nonché le modalità di concessione ed erogazione dei contributi sarebbero stati definiti con successivo provvedimento sulla base delle istanze pervenute ai Comuni e della spesa ammissibile comunicata dalle Amministrazioni comunali e delle risorse regionali e statali disponibili.

Decreto 4 agosto 2023, n.706/PC/2023, ratificato con deliberazione della Giunta regionale del 25 agosto 2023 n.1323, con cui l'Assessore regionale delegato alla protezione civile, in considerazione dei gravi danni occorsi a seguito dei ripetuti eventi calamitosi, al fine di poter continuare a garantire l'attuazione di tutte le misure indispensabili a fronteggiare l'emergenza in atto, nonché in vista dell'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto nell'allerta regionale 14/2023 del 02 agosto 2023, ad integrazione degli impegni di spesa disposti con i decreti 13 luglio 2023 n. 623/pc/2023, 20 luglio 2023 n. 649/PC/2023, 25 luglio 2023 n. 668/PC/2023, 31 luglio 2023 n. 676/PC/2023, ha impegnato l'ulteriore spesa di Euro 2.100.000,00, di cui 2.000.000,00 correnti ed euro 100.000,00 di investimento a carico del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64.

Decreto 9 agosto 2023, n.711/PC/2023, ratificato con deliberazione della Giunta regionale del 25 agosto 2023 n.1323, con il quale, ad integrazione degli impegni di spesa disposti con i decreti sopra citati, è stata impegnata l'ulteriore spesa di Euro 1.800.000,00 sul capitolo 64000 delle Uscite del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, al fine di provvedere alle opere di pronto intervento per garantire la messa in sicurezza degli immobili di proprietà comunale gravemente danneggiati, quali poliambulatori e una residenza per anziani al fine di consentirne il ripristino dei servizi, nonché edifici scolastici e relative palestre, in vista della imminente ripresa dell'attività didattica.

Nota prot.19415 di data 16 agosto 2023 con la quale è stata avviata dalla Protezione civile una terza ricognizione dei danni, conseguenti agli eccezionali eventi meteo del 6 agosto 2023 nei Comuni di Tricesimo e Reana del Roiale.

Gli esiti finali delle tre ricognizioni dei danni, per gli eccezionali eventi meteo che si sono susseguiti dal 13 luglio al 6 agosto 2023, evidenziano quanto segue:

- il danno complessivo è pari ad € 923.977.773,36, di cui € 39.086.126,02 per veicoli di soggetti privati, € 729.032.006,06 per danni a privati ed imprese ed € 155.859.641,28 per danni su beni pubblici;
- il dato ricevuto dalle Amministrazioni comunali più colpite fa riferimento ad un dato complessivo per importo e numero di segnalazioni da privati e da imprese;
- solo il Comune di Mortegliano, uno dei più colpiti dagli eccezionali eventi

meteo del 24 luglio u.s., ha ricevuto n. 2459 segnalazioni per danni su beni di privati ed imprese di importo complessivo pari ad € 124.806.884,98;

- altri Comuni colpiti dalla grandine, hanno fornito dati in proporzione simili, tra cui, solo per citarne alcuni: Lestizza (n. 1674 segnalazioni per un importo complessivo € 44.000.000), Pozzuolo del Friuli (n. 1849 segnalazioni per un importo complessivo di € 44.688.068,00) e Brugnera (n. 1340 segnalazioni per un importo totale di € 38.084.663,00);
- le Amministrazioni comunali hanno comunicato un numero totale di segnalazioni di privati ed imprese pari a n. 38.076, di cui n. 26.639 da privati per danni ai fabbricati, n. 9.238 da privati per veicoli danneggiati e n. 2.199 da imprese per danni alle attività produttive;
- l'analisi conclusiva della ricognizione danni ha dato evidenza della necessità di integrare il provvedimento di individuazione dei Comuni coinvolti dagli eccezionali eventi meteo.

Decreto 17 agosto 2023, n. 728/PC/2023 dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, con il quale è stato aggiornato l'elenco dei Comuni colpiti dall'emergenza occorsa sul territorio regionale a partire dal 13 luglio 2023, precedentemente individuati con decreto 1 agosto 2023, n. 680/PC/2023.

Nota inviata al Dipartimento di protezione civile, ad integrazione delle precedenti (*prot. n. 17306 del 26 luglio 2023 ed integrata con note prot. n. 17538 del 30 luglio 2023 e prot. n. 18233 del 3 agosto 2023*) trasmessa a mezzo pec prot. n. 19787 del 22 agosto 2023, con cui sono stati trasmessi i dati aggiornati dell'emergenza meteo (€ 923.977.773,36, di cui € 39.086.126,02 per veicoli di soggetti privati, € 729.032.006,06 per danni a privati ed imprese ed € 155.859.641,28 per danni su beni pubblici), a conclusione delle tre ricognizioni, specificando che gli eventi emergenziali si sono susseguiti dal 13 luglio al 6 agosto 2023.

Decreto 22 agosto 2023, n. 736/PC/2023 dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, con il quale è stato aggiornato l'ultimo elenco dei Comuni colpiti dall'emergenza occorsa sul territorio regionale a partire dal 13 luglio 2023 precedentemente individuati con decreto 1 agosto 2023, n. 728/PC/2023.

Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 (*pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 210 del 08-09-2023*) con cui è stato dichiarato lo stato emergenziale per 12 mesi sul territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 1, lettera c) e dell'art. 24 comma 1 del decreto legislativo 1/2018, e sono stati stanziati € 7.750.000,00 a copertura dei primi interventi urgenti di soccorso alla popolazione e di ripristino su beni pubblici (art. 25, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. 1/2018).

Lo schema di ordinanza di nomina del Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato, ricevuto per l'intesa in data 31 agosto 2023, agli atti con prot. 20563, e i moduli ad esso allegati, da utilizzare per le istanze di contributo "prime misure" da privati ed imprese, nei limiti rispettivamente di € 5.000,00 per privati ed € 20.000,00 per imprese, nonché per la ricognizione delle ulteriori risorse di cui all'art. 25, comma 2 lettera e) del d.lgs. 1/2018).

Nota del 15 settembre 2023 con la quale è stata comunicata l'intesa sullo schema di ordinanza ricevuta in data 31 agosto 2023, precisando che l'attività di ristoro danni

avviata dalla Regione verrà tenuta in considerazione nell'ambito del procedimento di ristoro danni con risorse statali.

Deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2023, n.1450, con la quale in particolare:

- sono state approvate, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, i documenti allegati sub A), B), C) e D) facenti parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo, contenenti le modalità di presentazione della ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e della richiesta di contributo per le prime misure di immediato sostegno alla popolazione e alle attività economiche e produttive:

- allegato A recante "Modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per i veicoli di proprietà privata danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023";
 - allegato B recante "Modalità di presentazione della ricognizione dei danni subiti e della richiesta di contributo per le prime misure economiche di immediato sostegno ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023";
 - allegato C recante "Modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per le prime misure di sostegno all'immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023;
 - allegato D recante "Modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per le prime misure di sostegno all'immediata ripresa delle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca, compromesse dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023";
- si dà atto che con decreto dell'Assessore delegato alla protezione civile sono adottate le modalità attuative di cui al punto 1, come previsto dall'articolo 32 septies della L.R. 64/1986;

-si autorizza l'Assessore regionale delegato alla protezione civile ad apportare, con il decreto di cui all'art. 32 septies, LR n. 64/1986, eventuali modifiche di carattere non sostanziale agli allegati del presente provvedimento

- si dà atto che la medesima deliberazione sostituisce quanto disposto con la deliberazione n. 1277 del 31 luglio 2023.

D.P.Reg. 20 aprile 2023, n. 086/Pres di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione civile della Regione.

Motivazione

In considerazione dell'entità eccezionale di soggetti, soprattutto privati, coinvolti nell'emergenza in corso e della conseguente rilevante entità del numero delle istanze che potenzialmente potrebbero essere presentate è emersa la necessità di gestire il procedimento contributivo attraverso strumenti informatici che consentano di sgravare i Comuni più colpiti dall'attività di raccolta, protocollazione ed elaborazione

delle istanze di contributo su moduli cartacei, nonché dalla successiva attività di istruttoria e definizione della spesa ammissibile.

Al fine di procedere con celerità al ristoro dei danni occorsi a favore dei soggetti danneggiati, risulta pertanto necessario, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986 ed in conformità alla deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2023, n.1450, adottare i documenti allegati sub A), B), C) e D), facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenenti le modalità di presentazione della ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e della richiesta di contributo per le prime misure di immediato sostegno alla popolazione e alle attività economiche e produttive, che presentano delle modificazioni di dettaglio non sostanziali rispetto a quelli approvati con la medesima deliberazione.

Riferimenti normativi

1. L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante; "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento agli articoli:

- 9, comma 2, ai sensi del quale al Presidente della Regione od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi;

- 32 septies della stessa L.R. 64/1986, è autorizzata a concedere contributi anche avvalendosi delle strutture dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9, comma 3 e degli enti territorialmente interessati in qualità di enti attuatori, per il ristoro dei danni conseguenti ad evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del citato articolo 9, secondo comma, secondo disposizioni attuative definite con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale e che, a tal fine, il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale delegato alla protezione civile individua, con proprio decreto, i Comuni colpiti dall'evento calamitoso;

- 33, relativo al Fondo regionale per la protezione civile.

2. L.r. 8 agosto 2007, n. 21 recante: "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale".

3. Legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

4. Art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

L' ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

- dott. Riccardo Riccardi -

ALLEGATO A

Modalità di presentazione della ricognizione dei danni subiti e della richiesta di contributo per i veicoli di proprietà privata danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023

art. 1 finalità e risorse	2
art. 2 soggetti beneficiari	2
art. 3 tipologie di interventi e spese ammissibili	2
art. 4 presentazione della ricognizione dei danni e delle domande di contributo.....	3
art. 5 attività istruttoria e determinazione della spesa ritenuta ammissibile.....	3
art. 6 responsabile del trattamento dei dati	4

art. 1 finalità e risorse

1. Il presente documento disciplina, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n° 1450 del 15 settembre 2023, **le modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per i veicoli di proprietà privata danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023.**
2. Condizione necessaria per l'accesso ai contributi è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici occorsi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023.

art. 2 soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi le persone fisiche proprietarie o comproprietarie di veicoli danneggiati in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023 e che, al momento dell'evento, erano residenti in Regione Friuli Venezia Giulia e che si trovavano con il proprio veicolo in uno dei comuni individuati dal Decreto 736 del 22/08/2023 a firma dell'Assessore delegato alla protezione Civile.
2. In caso di comproprietà del veicolo, la domanda è presentata da uno solo dei proprietari, in nome e per conto degli altri
3. È possibile presentare più domande di contributo. Ciascuna deve riguardare un singolo veicolo danneggiato.
4. Non è possibile presentare più domande per lo stesso veicolo. In caso di più domande presentate per lo stesso veicolo sarà ritenuta valida l'ultima presentata in ordine cronologico.
5. La domanda è da intendersi come ricognizione dei danni subiti e richiesta di contributo.
6. La concessione di contributi è subordinata allo stanziamento delle relative risorse.

art. 3 tipologie di interventi e spese ammissibili

1. Gli interventi oggetto di contribuzione sono destinati al ripristino dei danni ai veicoli danneggiati
2. Si ritengono ammissibili gli interventi realizzati sui veicoli, rivolti al ripristino di:
 - a) Cristalli,
 - b) Fanali;
 - c) Carrozzeria;
 - d) Specchietti retrovisori;
 - e) Altro.
3. I danni al veicolo possono aver pregiudicato, oppure no, la sua integrità funzionale.
4. Per "integrità funzionale" del veicolo si intende che siano garantiti gli standard funzionali minimi di circolazione ovvero l'idoneità del veicolo nel rispetto delle norme.
5. Per VEICOLI si intendono:

AUTOVEICOLI:

 - a. le "autovetture", ai sensi dell'art. 54, comma 1, lett. a) CDS: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

MOTOVEICOLI:

 - b. "ciclomotori", ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. a) e b) CdS: veicoli a motore a due o tre ruote aventi motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico, o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica, e capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h.
 - c. "motoveicoli", ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) CdS: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente.
6. Le spese ammissibili a contributo sono comprensive di IVA.

7. L'importo massimo ammissibile per l'attività di supporto all'inserimento delle istanze da parte dei professionisti è di euro 25,00 definito in base al tariffario a vacanza (media cessata tariffa ingegneri/geometri) sulla base del tempo stimato per l'inserimento di un'istanza.

art. 4 presentazione della ricognizione dei danni e delle domande di contributo

1. Il modulo di ricognizione danni e domanda di contributo (di seguito, domanda) deve essere presentato entro i termini stabiliti dal decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile pubblicato sulla pagina internet dedicata.
2. I soggetti beneficiari di cui all'art. 2 presentano domanda esclusivamente "on line" a pena di inammissibilità attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" (di seguito IOL) con un Login FVG di tipo Avanzato (smart card o business key usb che ottemperano allo standard Carta Nazionale dei Servizi e PIN, per esempio la Carta Regionale dei Servizi dopo la sua attivazione) oppure SPID di livello 2 (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si ricorda che lo SPID si acquisisce presso uno dei fornitori autorizzati (seguendo le istruzioni riportate alla pagina internet <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>).
3. È richiesta la compilazione di tutti i campi obbligatori indicati in domanda, la cui assenza viene automaticamente segnalata dal sistema informatico.
4. Le domande per cui non è stata portata a termine la procedura d'invio, attestata dalla ricezione della mail di conferma, non vengono esaminate.
5. Non saranno accettate né esaminate domande pervenute con modalità o formati differenti da quanto previsto nel presente allegato.
6. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa.
7. Alla domanda non deve essere allegata alcuna documentazione giustificativa, che dovrà essere conservata, per i controlli disposti dall'Amministrazione regionale.

art. 5 attività istruttoria e determinazione della spesa ritenuta ammissibile

1. La Direzione competente, individuata con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, che riceve la domanda, è delegata all'istruttoria delle domande e alla valutazione della spesa ammissibile. La Direzione procede al controllo di incongruenze dei dati inseriti in domanda eventualmente integrati ai sensi del comma 2.
2. La Regione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e integrazioni qualora si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta; la mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito comporta la decadenza dal diritto al contributo.
3. La Direzione competente conclude l'istruttoria riguardante il controllo di cui al comma 1 entro i termini stabiliti con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, adottando il provvedimento di approvazione delle domande ammissibili contenente la lista dei beneficiari unitamente all'importo del fabbisogno di spesa ritenuta ammissibile, determinato per ciascuna istanza di contributo.
4. La definizione dei danni oggetto di ristoro, la dotazione finanziaria e l'intensità di aiuto, nonché le modalità di concessione ed erogazione dei contributi saranno definiti con successivo provvedimento sulla base delle istanze pervenute, delle risorse regionali disponibili e della spesa ammissibile.
5. A seguito del provvedimento di cui al comma 4 la Direzione competente adotterà i decreti di concessione a favore dei beneficiari e la Protezione Civile della Regione provvederà all'adozione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento agli aventi diritto, anche attraverso soggetti terzi, nell'ambito del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della L.R. 64/1986.

6. I requisiti attestati, nel modulo di domanda, con dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sono oggetto dei controlli previsti a norma di legge.

art. 6 responsabile del trattamento dei dati

1. Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato con D. Lgs. 101/2018, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'informativa aggiornata inerente il trattamento dei dati personali è pubblicata alla pagina internet dedicata.

ALLEGATO B

Modalità di presentazione della ricognizione dei danni subiti e della richiesta di contributo per le prime misure economiche di immediato sostegno ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023

art. 1 finalità e risorse	2
art. 2 soggetti beneficiari	2
art. 3 tipologie di interventi e spese ammissibili.....	3
art. 4 presentazione della ricognizione dei danni e delle domande di contributo	5
art. 5 attività istruttoria e determinazione della spesa ritenuta ammissibile.....	5
art. 6 responsabile del trattamento dei dati.....	6

art. 1 finalità e risorse

1. Il presente documento disciplina, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n° 1450 del 15 settembre 2023, le modalità di presentazione della ricognizione dei danni subiti e della richiesta di contributo per le prime misure economiche di immediato sostegno ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023.
2. Condizione necessaria per l'accesso ai contributi è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici avversi.
3. I contributi non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei contributi stessi.
4. La ricognizione di cui al comma 1 assolve altresì alle necessità di ricognizione dei danni ai sensi del Dlgs 1/2018 art. 25 c. 2 lett. c ed e) causati dai predetti eventi, per accedere ad eventuali ulteriori contributi finanziati con risorse statali.

art. 2 soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi previsti dal presente Allegato B:
 - a) le persone fisiche proprietarie o comproprietarie dell'immobile danneggiato in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023 e che, al momento dell'evento, era destinato ad abitazione principale, abituale e continuativa;
 - b) le persone fisiche proprietarie o comproprietarie dell'immobile danneggiato in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023 e che, al momento dell'evento, era destinato ad abitazione diversa da quella principale (non prime case);
 - c) le persone fisiche diverse dal proprietario che, al momento dell'evento, avevano stabilito nell'immobile danneggiato la residenza anagrafica a titolo di diritto reale di godimento (usufrutto, diritto reale di abitazione, uso), locazione o comodato;
 - d) l'amministratore di condominio ovvero un rappresentante delegato da altri soggetti aventi titolo, nel caso di danni alle parti comuni di un edificio in cui almeno una unità abitativa, al momento dell'evento, era destinata ad abitazione principale, abituale e continuativa;
 - e) le associazioni senza scopo di lucro, non aventi partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio, che al momento dell'evento avevano sede legale/operativa nell'immobile danneggiato e ne sono proprietarie o vantano un diritto reale di godimento o di locazione o comodato sul medesimo immobile. Sono esclusi gli immobili di proprietà pubblica.
2. Nel caso in cui la richiesta di contributo venga avanzata, ai sensi del presente articolo 2, comma 1 lettera c), da una persona fisica diversa dal proprietario dell'immobile danneggiato, è necessario possedere, per i successivi controlli, l'autorizzazione scritta da parte del proprietario stesso (unitamente alla fotocopia di un suo documento di riconoscimento in corso di validità) se:
 - a) gli interventi di ripristino riguardano l'immobile danneggiato;
 - b) gli interventi di ripristino riguardano gli arredi e l'abitazione principale, abituale e continuativa locata ovvero concessa in comodato ammobiliata (e di tale circostanza vi sia menzione nel contratto di locazione/comodato) ovvero sull'immobile sia stato costituito altro diritto reale di godimento e dal titolo si evinca che la proprietà degli arredi sia del proprietario dell'immobile.
3. In caso di comproprietà dell'immobile, la domanda è presentata da uno solo dei proprietari, in nome e per conto degli altri. Per i condomini che non hanno l'obbligo della nomina di un amministratore il condomino che presenta la domanda deve essere in possesso, per i successivi controlli, della delega degli altri condomini.

4. L'associazione non proprietaria dell'immobile dovrà essere in possesso, per i successivi controlli, di autorizzazione scritta da parte del proprietario.
5. Non è possibile presentare più domande per lo stesso immobile. Nel caso di presentazione di più domande di contributo per lo stesso immobile sarà considerata valida solo l'ultima presentata in ordine cronologico. Le altre domande saranno archiviate.
6. È possibile presentare domanda, per i soli danni occorsi alle parti comuni strutturali e non strutturali del fabbricato residenziale composto da più unità immobiliari, anche nel caso in cui nello stesso fabbricato sia presente la sede di un'attività economica produttiva (o "che costituisce l'attività") di un'impresa
7. In caso di comproprietà dei beni immobili, la domanda è presentata da uno solo dei proprietari, in nome e per conto degli altri (è necessario possedere, per i successivi controlli, l'autorizzazione scritta da parte dei comproprietari)
8. Agli effetti del presente documento si intende:
 - a) per abitazione principale del proprietario quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, lo stesso ha la residenza anagrafica;
 - b) per abitazione diversa da quella principale del proprietario:
 - b1) quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la residenza anagrafica di un terzo titolare di diritto reale di godimento (usufrutto, diritto reale di abitazione, uso), locazione o comodato.
 - b2) quella in cui alla data dell'evento calamitoso non era stabilita la residenza anagrafica né del proprietario né di un terzo.

art. 3 tipologie di interventi e spese ammissibili

1. Gli interventi oggetto di contribuzione devono essere finalizzati al:
 - a) ripristino dei danni all'abitazione principale, abituale e continuativa del nucleo familiare;
 - b) ripristino dei danni alle abitazioni danneggiate diverse dall'abitazione principale;
 - c) ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell'abitazione, anche nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione, qualora il suo ripristino risulti indispensabile per l'utilizzo dell'immobile (es. locale tecnico);
 - d) ripristino dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale condominiale;
 - e) ripristino di aree e fondi esterni qualora funzionali all'eccesso all'immobile (es. strada di accesso, rimozione di detriti);
 - f) la sostituzione o il ripristino dei beni mobili distrutti o danneggiati strettamente indispensabili (del proprietario dell'immobile ovvero del soggetto che ha sull'immobile un diritto reale di godimento, locazione o comodato e dal titolo si evince che la proprietà degli arredi NON sia del proprietario dell'immobile);
 - g) ripristino dei danni all'immobile sede legale e/o operativa dell'associazione senza scopo di lucro, di proprietà della stessa o su cui la stessa vanta un diritto reale di godimento, locazione o comodato;
 - h) ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell'immobile sede legale e/o operativa dell'associazione senza scopo di lucro qualora il suo ripristino risulti indispensabile per l'utilizzo dell'immobile;
 - i) sostituzione o il ripristino dei beni mobili distrutti o danneggiati e strumentali all'esercizio dell'attività dell'associazione senza scopo di lucro e di proprietà della stessa.
2. Per "integrità funzionale dell'immobile" si intende che siano garantiti gli standard funzionali minimi di abitabilità ovvero l'idoneità dell'immobile ad accogliere persone nei locali, nel rispetto dell'igiene e della sicurezza.
3. Si ritengono ammissibili gli interventi realizzati sia su edifici residenziali sia sulle parti comuni degli stessi, rivolti al ripristino
 - a) degli elementi strutturali (strutture verticali e orizzontali, solai, scale, **struttura portante**

- della copertura**, tamponature);
- b) delle finiture interne ed esterne (**manto di copertura**, intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
 - c) **dei serramenti interni ed esterni** (porte, finestre, comprese le serrature);
 - d) degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari) ed elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati LAN, di climatizzazione;
 - e) dell'ascensore e montascale;
 - f) degli arredi della cucina e dei relativi elettrodomestici nonché arredi della camera da letto.
4. Le spese ammissibili a contributo sono comprensive di IVA.
5. **Le spese ammissibili a contributo sono comprensive di eventuali adeguamenti obbligatori per legge e prestazioni tecniche comprensive di oneri riflessi.** L'importo massimo ammissibile per l'attività di supporto all'inserimento delle istanze da parte dei professionisti è di euro 50,00 definito in base al tariffario a vacanza (media cessata tariffa ingegneri/geometri) sulla base del tempo stimato per l'inserimento di un'istanza.
6. Gli interventi di ripristino non devono comportare modifica della destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della L.R.7/2000. Tale vincolo è richiesto ai sensi del comma 4 dello stesso articolo per un periodo non inferiore a 6 mesi.
7. Sono esclusi dal contributo:
- a) danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati, a tale data, all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo a un'impresa
 - b) danni alle pertinenze ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione (es/garage, cantine, scantinati, giardini, piscine, ...) e il cui ripristino non risulti indispensabile per garantire l'integrità funzionale dell'immobile; danni ad aree e fondi esterni al fabbricato non direttamente funzionali all'accesso al fabbricato;
 - c) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
 - d) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
 - e) danni ai fabbricati che alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.
 - f) ad aree e fondi esterni al fabbricato non pertinenti al fabbricato distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, qualora l'intervento di ripristino unitamente a quelli di ricostruzione/ripristino del fabbricato non sia funzionale ad evitarne la delocalizzazione;
 - g) ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo altresì quanto previsto all'articolo 34-bis "Tolleranze costruttive" del D.P.R. n. 380/2001;
 - h) ai beni mobili registrati (per cui è stata prevista una diversa modulistica).
8. I contributi eventualmente concessi sono inoltre finalizzati a:
- a) la ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;
 - b) la delocalizzazione dell'abitazione, previa demolizione dell'abitazione distrutta o danneggiata e dichiarata inagibile con provvedimento della pubblica autorità mediante ricostruzione o acquisto di un'altra unità abitativa in altro sito dello stesso Comune o di altro Comune della medesima Regione, qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini

conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'abitazione distrutta o danneggiata. Il contributo eventualmente concesso per l'immobile, né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l'avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni;

- c) la delocalizzazione di abitazioni non distrutte, ma oggetto di ordinanza sindacale di sgombero adottata in conseguenza degli eventi calamitosi di cui trattasi, a causa di fattori di rischio esterni, anche relativi alle vie d'accesso, e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione o riduzione dei predetti fattori di rischio o non sia possibile realizzare diverse vie d'accesso.

art. 4 presentazione della ricognizione dei danni e delle domande di contributo

1. Il modulo di ricognizione danni e domanda di contributo (di seguito, domanda) deve essere presentato entro i termini stabiliti dal decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile pubblicato sulla pagina internet dedicata.
2. I soggetti beneficiari di cui all'art. 2 presentano il modulo di ricognizione danni e domanda di contributo (di seguito, domanda) esclusivamente "on line" a pena di inammissibilità attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" (di seguito IOL) con un Login FVG di tipo Avanzato (smart card o business key usb che ottemperano allo standard Carta Nazionale dei Servizi e PIN, per esempio la Carta Regionale dei Servizi dopo la sua attivazione) oppure SPID di livello 2 (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si ricorda che lo SPID si acquisisce presso uno dei fornitori autorizzati (seguendo le istruzioni riportate alla pagina internet <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>).
3. È richiesta la compilazione di tutti i campi obbligatori indicati in domanda, la cui assenza viene automaticamente segnalata dal sistema informatico.
4. Le domande per cui non è stata portata a termine la procedura d'invio, attestata dalla ricezione della mail di conferma, non vengono esaminate.
5. Non saranno accettate né esaminate domande pervenute con modalità o formati differenti da quanto previsto nel presente allegato.
6. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa.
7. Alla domanda non deve essere allegata alcuna documentazione giustificativa, che dovrà essere conservata, per i controlli disposti dall'Amministrazione regionale.

art. 5 attività istruttoria e determinazione della spesa ritenuta ammissibile

1. La Direzione competente, individuata con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, che riceve la domanda, è delegata all'istruttoria delle domande e alla valutazione della spesa ammissibile. La Direzione procede al controllo di incongruenze dei dati inseriti in domanda eventualmente integrati ai sensi del comma 2.
2. La Regione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e integrazioni qualora si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta; la mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito comporta la decadenza dal diritto al contributo.
3. La Direzione competente conclude l'istruttoria riguardante il controllo di cui al comma 1 entro i termini stabiliti con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, adottando il provvedimento di approvazione delle

domande ammissibili contenente la lista dei beneficiari unitamente all'importo del fabbisogno di spesa ritenuta ammissibile, determinato per ciascuna istanza di contributo.

4. La definizione dei danni oggetto di ristoro, la dotazione finanziaria e l'intensità di aiuto, nonché le modalità di concessione ed erogazione dei contributi saranno definiti con successivo provvedimento sulla base delle istanze pervenute, delle risorse regionali e statali disponibili e della spesa ammissibile.
5. A seguito del provvedimento di cui al comma 4 la Direzione competente adotterà i decreti di concessione a favore dei beneficiari e la Protezione Civile della Regione provvederà all'adozione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento agli aventi diritto, anche attraverso soggetti terzi, nell'ambito del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della L.R. 64/1986.
6. I requisiti attestati, nel modulo di domanda, con dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sono oggetto dei controlli previsti a norma di legge.

art. 6 responsabile del trattamento dei dati

1. Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato con D. Lgs. 101/2018, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'informativa aggiornata inerente il trattamento dei dati personali è pubblicata alla pagina internet dedicata.

Modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per le prime misure di sostegno all'immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023.

Art. 1 Finalità e regime di aiuto	1
Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità	1
Art. 3 Dotazione finanziaria, intensità e limiti di contributo	3
Art. 4 Interventi e spese ammissibili	3
Art. 5 Danni esclusi dal contributo	5
Art. 6 Presentazione della ricognizione danni e della domanda di contributo.....	5
Art. 7 Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente	6
Art. 8 Istruttoria delle domande.....	6
Art. 9 Tempi e modalità di rendicontazione	7
art. 10 Informativa sul trattamento dei dati	7

Art. 1 Finalità e regime di aiuto

1. Il presente documento disciplina, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1450 del 15 settembre 2023, le modalità di presentazione della **ricognizione dei danni** e della richiesta di contributo per le prime misure di sostegno all'**immediata ripresa delle attività economiche e produttive** compromesse a seguito degli eventi meteorologici **verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023**.
2. La ricognizione di cui al comma 1 assolve altresì alle necessità di ricognizione dei danni ai sensi del Dlgs 1/2018 art. 25 c. 2 lett. c) ed e) causati dai predetti eventi, per accedere ad eventuali ulteriori contributi finanziati con risorse statali.
3. Condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici avversi di cui trattasi.
4. I contributi non hanno finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei medesimi.
5. I contributi sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (di seguito, regime de minimis).
6. I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come aiuti di Stato, e con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile.

Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi le imprese e gli esercenti una libera professione aventi sede legale e/o operativa nel territorio dei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi occorsi dal 13 luglio al 6 agosto 2023

individuati dal decreto 22 agosto 2023, n. 736/PC/2023, dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile.

2. I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere imprese regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio. Per i professionisti e loro forme associative: essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile oppure ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet, oppure ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni) oppure, per gli studi associati, essere composti esclusivamente da soggetti appartenenti ad almeno una delle predette tipologie di professionisti. Sono escluse le imprese agricole individuate come imprese che hanno attività primaria ricadente nella sezione A della classificazione istat ateco (agricoltura, silvicoltura, pesca);

b) avere sede legale e/o operativa nel territorio dei Comuni di cui al comma 1 alla data dell'evento calamitoso e possedere l'immobile/unità immobiliare danneggiato, sede dell'attività economica ivi localizzata, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto) o a titolo di diritto personale di godimento (es. affitto, comodato). Il soggetto che presenta domanda si accolla la spesa per il ripristino del bene in qualità di proprietario o in accordo con il proprietario che rinuncia al contributo;

c) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa;

d) non essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

e) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

f) non essere destinatari, ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'Amministrazione regionale, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda;

g) attestare che l'esercizio dell'attività economica e produttiva è condotto secondo le necessarie autorizzazioni ed i relativi permessi.

3. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo l'evento calamitoso non ha titolo a presentare la domanda di contributo né ha titolo a presentarla l'impresa che ne ha acquisito la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile.

4. L'impresa che cessa l'attività o trasferisce la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo aver presentato la domanda, decade dalla possibilità di ottenere la concessione del contributo.

5. Non si applicano i precedenti commi 3 e 4 nei casi in cui:

- la proprietà sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'evento calamitoso esercitava la propria attività nell'azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato, ecc.);
- si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell'impresa proprietaria o questa abbia concesso in affitto l'azienda senza cessare l'attività.

6. I requisiti attestati, nel modulo di domanda, con dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sono oggetto dei controlli previsti a norma di legge.

Art. 3 Dotazione finanziaria, intensità e limiti di contributo

1. La definizione dei danni oggetto di ristoro, la dotazione finanziaria e l'intensità di aiuto, nonché le modalità di concessione ed erogazione dei contributi saranno definiti con successivo provvedimento sulla base delle istanze pervenute e della spesa ammissibile.
2. Il contributo viene concesso in ogni caso entro il limite massimo di € 20.000,00 ed entro il massimale disponibile per l'"impresa unica", come definita dal Regolamento 1407/2013, rilevato con il supporto del Registro nazionale aiuti in sede di concessione.

Art. 4 Interventi e spese ammissibili

1. L'impresa indica nel modulo di domanda, ai fini ricognitivi, la totalità dei danni subiti ed individua gli interventi di ripristino necessari ai fini dell'immediata ripresa dell'attività economica, suddivisi come segue:

a) ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato, sede dell'attività, limitatamente ai danni a:

- elementi strutturali della copertura;
- elementi strutturali, esclusa la copertura (strutture verticali e orizzontali, pareti portanti, solai, scale, tamponature, controventi, connessioni);
- finiture interne ed esterne copertura (manto di copertura);
- finiture interne ed esterne, escluso manto di copertura (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
- serramenti interni ed esterni (portoni, porte, finestre, porte-finestre, tapparelle, persiane, scuri, comprese le serrature);
- impianti (riscaldamento, idrico-fognario, compresi i sanitari, elettrico, citofonico, fotovoltaico, allarme, rete dati LAN, climatizzazione, ascensore e montascale);

b) ripristino delle relative pertinenze danneggiate che si configurano come unità strutturali non distinte da quella sede dell'attività o, anche se strutturalmente distinte dalla sede dell'attività, siano, comunque, funzionali a questa (es. magazzini) e sempreché il relativo ripristino sia indispensabile per l'immediata ripresa della capacità produttiva. Nel caso in cui il ripristino non risulti indispensabile per l'immediata ripresa della capacità produttiva, il danno può essere esposto ai soli fini ricognitivi.

c) ripristino di aree e fondi danneggiati, esterni al fabbricato, funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono l'accesso o la fruibilità o funzionali ad evitarne la delocalizzazione (es. strada di accesso, rimozione detriti);

d) affitto di altro immobile o altra soluzione temporanea, qualora l'immobile in cui era esercitata l'attività sia stato distrutto o dichiarato totalmente inagibile. Il contributo è riconosciuto se non era dovuto alcun canone di affitto e, qualora dovuto, è limitato alla differenza tra il precedente ed il nuovo canone (se di importo superiore);

e) ripristino o sostituzione di macchinari e attrezzature danneggiati o distrutti;

f) ripristino o sostituzione di impianti relativi al ciclo produttivo danneggiati o distrutti, anche quando si qualificano come beni immobili ossia incorporati al suolo;

g) acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;

h) ripristino o sostituzione di arredi dei locali ristoro e relativi elettrodomestici strettamente connessi all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività economica ed indispensabili per legge.

2. Possono essere esposti ai soli fini ricognitivi e per l'assegnazione di eventuali ulteriori risorse le spese per:

a) ricostruzione o acquisto di nuovo immobile previa demolizione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e sgomberato con intervento della pubblica autorità mediante ricostruzione o acquisto di nuova unità;

b) ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività, a condizione che tali beni facciano capo all'esercente della stessa;

c) premi assicurativi per il rischio di danni da eventi naturali versati nel quinquennio precedente all'evento calamitoso.

3. Gli immobili danneggiati o distrutti per cui è possibile accedere al contributo sono quelli:

- a) costituenti fin dalla data dell'evento calamitoso sede legale e/o operativa di attività economiche e produttive;
- b) costituenti oggetto dell'attività, cioè realizzati e/o gestiti dall'impresa (ad es. impresa di costruzioni, società immobiliare) nell'ambito delle sue prerogative (oggetto sociale); si deve trattare di immobile completamente ultimato, accatastato e quindi funzionale alla sua destinazione che può essere abitativa o produttiva.
4. È richiesta la delega dei comproprietari per gli immobili in comproprietà, in assenza il contributo sarà riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.
5. Il contributo è concesso sulla base dell'importo dei danni valutati o sulla spesa effettiva, se di importo inferiore ai danni valutati, comprovata da documentazione valida ai fini fiscali, debitamente quietanzata, e dai relativi mezzi di pagamento (bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità).
6. Il calcolo dei danni ai beni mobili di cui al comma 1, lett. e), f), g), h) e comma 2 lett. b) è basato sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso. In caso di riparazione si considera il costo stimato o, se di importo inferiore, la spesa effettiva per la riparazione. In caso di sostituzione del bene, si considera il prezzo di acquisto, di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, al netto dell'eventuale valore di recupero del bene dismesso, e comunque entro il limite del valore economico che il bene colpito aveva prima dell'evento calamitoso.
7. I contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori ai sensi di legge da evidenziare specificatamente in domanda.
8. Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari del contributo.
9. Per le prestazioni tecniche di progettazione, direzione lavori, etc., se necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in base alla vigente normativa edilizia e tecnica, la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale ed I.V.A. se quest'ultima non è recuperabile dall'impresa) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori necessari e ammissibili a contributo.
10. Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potrà eccedere in quantità quello dei beni distrutti o danneggiati.
11. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) le prestazioni e le forniture per cui si chiede il contributo non devono essere effettuati:
- da soggetti (ditte individuali, professionisti) con i quali il titolare o i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria è/sono in relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado;
 - da società i cui soci o amministratori sono (totalmente o parzialmente) anche titolari o soci o amministratori dell'impresa beneficiaria;
 - da società i cui soci o amministratori sono in relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con il titolare o i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria;
 - da imprese partecipate o partecipanti dell'impresa beneficiaria.
12. Non sono ammessi a contributo gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze dell'impresa proprietaria del bene danneggiato o dell'impresa che comunque ha presentato domanda di contributo anche se per gli stessi sono emesse autofatture; sono ammissibili a contributo solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia, la cui spesa è comprovata da documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, e dai relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità).
13. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo, tranne qualora non sia recuperabile a norma della legislazione vigente dall'impresa richiedente il contributo.

Art. 5 Danni esclusi dal contributo

1. Sono esclusi dall'ambito applicativo del contributo:

- a) le pertinenze che non siano funzionali all'esercizio dell'attività;
- b) le aree e i fondi esterni al fabbricato non funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono l'accesso o la fruibilità, e quindi non indispensabili per l'immediata ripresa della capacità produttiva, o ad evitarne la delocalizzazione;
- c) i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi;
- d) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- e) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti (cioè che per le loro caratteristiche, ovvero l'accentuato livello di degrado, non sono suscettibili di produrre reddito, accatastati nell'apposita categoria catastale F/2 "unità collabenti") o in corso di costruzione;
- f) le parti comuni danneggiate di edifici, in cui, oltre ad unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, siano presenti anche unità abitative;
- g) i beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, se non sono beni aziendali ovvero oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva.

Art. 6 Presentazione della ricognizione danni e della domanda di contributo

1. Il modulo di contestuale ricognizione danni e domanda di contributo (di seguito, domanda) è compilato e presentato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, entro i termini individuati con successivo decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, esclusivamente per via telematica tramite il sistema on line dedicato e secondo le modalità riportate nelle linee guida pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla presente linea contributiva (di seguito, sezione dedicata).

2. Al sistema di presentazione delle domande si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS-Carta regionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile.

3. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento di eventuali allegati, all'atto della convalida finale. Ai fini del rispetto del termine di presentazione, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema.

4. Per ogni sede, legale od operativa, anche facente riferimento ad un'unica attività economica e/o produttiva e/o professionale, che abbia subito danni in conseguenza dell'evento calamitoso, deve essere presentata una ed una sola domanda di contributo. In caso di comproprietà dell'immobile, la domanda è presentata da uno solo dei comproprietari, in nome e per conto degli altri. In caso di presentazione di più domande per la stessa sede, sarà considerata valida solo l'ultima presentata in ordine cronologico. Le altre domande saranno archiviate.

5. La domanda può essere sottoscritta ed inoltrata dal titolare o legale rappresentante:

- a) dell'impresa proprietaria dell'immobile sede, alla data dell'evento calamitoso, dell'attività propria o di altra impresa, usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile;
- b) dell'impresa proprietaria dell'immobile costituente, alla data dell'evento calamitoso, oggetto della sua attività, come precisato all'articolo 4, comma 3, lettera b);
- c) dell'impresa usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile, sede, alla data dell'evento calamitoso, della sua attività se tale impresa si accolla la relativa spesa; in tal caso l'impresa dovrà acquisire e conservare al fine di successivi controlli, la dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa proprietaria dell'immobile o dalla persona fisica proprietaria dell'immobile, corredata, tranne in caso di firma digitale qualificata se firmata digitalmente, di copia di un suo documento di identità in corso di validità.

6. La domanda può essere altresì presentata da un soggetto delegato tramite formale procura, redatta utilizzando il modulo reperibile sul sito regionale, nella sezione dedicata, e sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente, unitamente alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto notorio che attestano il possesso dei requisiti per accedere al contributo. La firma digitale o firma elettronica qualificata apposta è ritenuta valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.
7. Non vanno allegati alla domanda ma conservati in un fascicolo documentale presso l'impresa fino al 31/12/2026 a disposizione per controlli, i seguenti documenti, in relazione al caso specifico:
- perizia della compagnia assicurativa e relativa quietanza liberatoria, di cui all'articolo 7;
 - documentazione comprovante la proprietà o altro diritto reale di godimento;
 - autorizzazione del proprietario al ripristino dei danni e documento d'identità dello stesso (in caso di immobile locato o detenuta ad altro titolo);
 - delega dei comproprietari (in caso di immobile in comproprietà);
 - delega dei comproprietari di parti comuni (in caso il danno riguardi parti comuni e solo se tutte le unità siano ad uso produttivo, nessuna ad uso residenziale).
8. È pubblicata sul sito regionale, nella sezione dedicata, la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 7 Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente

1. Gli indennizzi assicurativi o i contributi previsti e coperti da risorse proprie di altro ente pubblico o privato, corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità di cui alle presenti modalità attuative, vanno decurtati dalla spesa ammissibile al fine del contributo di cui alle presenti modalità attuative.
2. Il richiedente il contributo dovrà conservare nel fascicolo documentale di cui all'articolo 6 comma 7 copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico o privato.
3. Eventuali indennizzi o contributi percepiti successivamente alla presentazione della domanda dovranno essere comunicati senza ritardo agli uffici istruttori regionali; la relativa documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo documentale di cui all'articolo 6 comma 7.
4. In caso di controversie, ritardi o pagamenti dilazionati relativi agli indennizzi assicurativi, il contributo sarà concesso considerando l'importo massimo liquidabile ed attestato dalla compagnia di assicurazioni.

Art. 8 Istruttoria delle domande

1. Alla chiusura dei termini di presentazione delle domande, i dati raccolti saranno elaborati al fine di ottenere una rappresentazione completa e dettagliata dei danni rilevati. La Giunta regionale, sulla base della ricognizione, stabilirà le modalità e l'intensità del contributo.
2. Gli uffici istruttori regionali nel contempo effettueranno i controlli puntuali e massivi per una prima rilevazione delle eventuali incongruenze ed irregolarità. Potranno essere richiesti ai potenziali beneficiari eventuali chiarimenti ed integrazioni da fornire entro 10 giorni, salvo proroga motivata e sospensione dei termini di procedimento. In assenza di riscontro nei termini stabiliti si procederà con la documentazione e le informazioni agli atti e, qualora insufficienti al completamento dell'istruttoria, con il rigetto della domanda.
3. Progressivamente ed entro il termine stabilito con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, previa acquisizione del CUP e registrazione nel Registro nazionale aiuti, saranno adottati gli atti di concessione a favore dei beneficiari e la Protezione Civile della Regione provvederà all'adozione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e

pagamento agli aventi diritto, anche attraverso soggetti terzi, nell'ambito del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della L.R. 64/1986.

4. L'Amministrazione si riserva di effettuare in ogni momento i controlli a norma di legge sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto notorio e sulla documentazione prodotta dai beneficiari, con il supporto anche dei Comuni presso cui sono effettuati gli interventi.

Art. 9 Tempi e modalità di rendicontazione

1. Tempi e modalità di rendicontazione saranno stabiliti con successiva deliberazione della Giunta regionale.

art. 10 Informativa sul trattamento dei dati

1. L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicata sul sito regionale, nella sezione dedicata.

Modalità e criteri per la ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per le prime misure di sostegno all'immediata ripresa delle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca, compromesse dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023.

Art. 1 Finalità e regime di aiuto	1
Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità	2
Art. 3 Dotazione finanziaria, intensità e limiti di contributo	3
Art. 4 Interventi e spese ammissibili	3
Art. 5 Danni esclusi dal contributo	4
Art. 6 Presentazione della ricognizione dei danni e della domanda di contributo	5
Art. 7 Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente	6
Art. 8 Istruttoria delle domande	6
Art. 9 Tempi e modalità di rendicontazione	6
Art. 10 Informativa sul trattamento dei dati	6

Art. 1 Finalità e regime di aiuto

1. Il presente documento disciplina, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1450 del 15 settembre 2023, le modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per le prime misure di sostegno all'immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023.
2. La ricognizione di cui al comma 1 assolve altresì alle necessità di ricognizione dei danni ai sensi del Dlgs 1/2018 art. 25 c. 2 lett. c) ed e) causati dai predetti eventi, per accedere ad eventuali ulteriori contributi finanziati con risorse statali.
3. Condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici avversi di cui trattasi.
4. I contributi non hanno finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei medesimi.
5. I contributi per l'immediata ripresa delle attività economiche sono concessi, in alternativa:
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo»;

- ai sensi dell'articolo 25 "Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici assimilabili a calamità naturali" del Regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (pubblicato sulla GUUE L 327 del 21 dicembre 2022);
 - ai sensi dell'articolo 12, comma 2ter, della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare) tra le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.
6. I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come aiuti di Stato, e con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile.

Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi le imprese agricole, silvocolturali e della pesca, aventi sede legale e/o operativa nel territorio dei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi occorsi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 individuati dal decreto 22 agosto 2023, n. 736/PC/2023, dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile.
2. I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere imprese regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
 - b) avere sede legale e/o operativa nel territorio dei Comuni di cui al comma 1 alla data dell'evento calamitoso e possedere l'immobile/unità immobiliare danneggiato, sede dell'attività economica ivi localizzata, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto) o a titolo di diritto personale di godimento (es. affitto, comodato). Il soggetto che presenta domanda si accolla la spesa per il ripristino del bene in qualità di proprietario o in accordo con il proprietario che rinuncia al contributo;
 - c) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa;
 - d) non essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
 - e) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
 - f) non essere destinatari, ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'Amministrazione regionale, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda;
 - g) attestare che l'esercizio dell'attività economica e produttiva è condotto secondo le necessarie autorizzazioni ed i relativi permessi.
3. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo l'evento calamitoso non ha titolo a presentare la domanda di contributo né ha titolo a presentarla l'impresa che ne ha acquisito la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile.
4. L'impresa che cessa l'attività o trasferisce la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo aver presentato la domanda, decade dalla possibilità di ottenere la concessione del contributo.

5. Non si applicano i precedenti commi 3 e 4 nei casi in cui:
- la proprietà sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'evento calamitoso esercitava la propria attività nell'azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato, ecc.);
 - si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell'impresa proprietaria o questa abbia concesso in affitto l'azienda senza cessare l'attività.
6. I requisiti attestati, nel modulo di domanda, con dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sono oggetto dei controlli previsti a norma di legge.

Art. 3 Dotazione finanziaria, intensità e limiti di contributo

1. La definizione dei danni oggetto di ristoro, la dotazione finanziaria e l'intensità di aiuto, nonché le modalità di concessione ed erogazione dei contributi saranno definiti con successivo provvedimento sulla base delle istanze pervenute e della spesa ammissibile.
2. Il contributo viene concesso in ogni caso entro il limite massimo di € 20.000,00 ed entro il massimale disponibile per l'"impresa unica", come definita dal Regolamento 1407/2013, rilevato con il supporto del Registro nazionale aiuti in sede di concessione.

Art. 4 Interventi e spese ammissibili

1. L'impresa indica nel modulo di domanda, ai fini ricognitivi, la totalità dei danni subiti ed individua gli interventi di ripristino necessari ai fini dell'immediata ripresa dell'attività economica, suddivisi come segue:
 - a) ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato, sede dell'attività, limitatamente ai danni a:
 - elementi strutturali della copertura;
 - elementi strutturali, esclusa la copertura (strutture verticali e orizzontali, pareti portanti, solai, scale, tamponature, controventi, connessioni);
 - finiture interne ed esterne copertura (manto di copertura);
 - finiture interne ed esterne, escluso manto di copertura (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
 - serramenti interni ed esterni (portoni, porte, finestre, porte-finestre, tapparelle, persiane, scuri, comprese le serrature);
 - impianti (riscaldamento, idrico-fognario, compresi i sanitari, elettrico, citofonico, fotovoltaico, solare termico, allarme, rete dati LAN, climatizzazione, ascensore e montascale);
 - b) ripristino delle relative pertinenze danneggiate che si configurano come unità strutturali non distinte da quella sede dell'attività o, anche se strutturalmente distinte dalla sede dell'attività, siano, comunque, funzionali a questa (es. magazzini) e sempreché il relativo ripristino sia indispensabile per l'immediata ripresa della capacità produttiva. Nel caso in cui il ripristino non risulti indispensabile per l'immediata ripresa della capacità produttiva, il danno può essere esposto ai soli fini ricognitivi.
 - c) ripristino di aree e fondi danneggiati, esterni al fabbricato, funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono l'accesso o la fruibilità o funzionali ad evitarne la delocalizzazione (es. strada di accesso, rimozione detriti);
 - d) affitto di altro immobile o altra soluzione temporanea, qualora l'immobile in cui era esercitata l'attività sia stato distrutto o dichiarato totalmente inagibile. Il contributo è riconosciuto se non era dovuto alcun canone di affitto e, qualora dovuto, è limitato alla differenza tra il precedente ed il nuovo canone (se di importo superiore);
 - e) ripristino o sostituzione di macchinari e attrezzature danneggiati o distrutti;
 - f) ripristino o sostituzione di impianti relativi al ciclo produttivo danneggiati o distrutti, anche quando si qualificano come beni immobili ossia incorporati al suolo;
 - g) acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;
 - h) ripristino o sostituzione di arredi dei locali ristoro e relativi elettrodomestici strettamente connessi all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività economica ed indispensabili per legge.
2. Possono essere esposti ai soli fini ricognitivi e per l'assegnazione di eventuali ulteriori risorse le spese per:

- a) ricostruzione o acquisto di nuovo immobile previa demolizione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e sgomberato con intervento della pubblica autorità mediante ricostruzione o acquisto di nuova unità;
- b) ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività, a condizione che tali beni facciano capo all'esercente della stessa;
- c) premi assicurativi per il rischio di danni da eventi naturali versati nel quinquennio precedente all'evento calamitoso.
3. Gli immobili danneggiati o distrutti per cui è possibile accedere al contributo sono quelli:
- a) costituenti fin dalla data dell'evento calamitoso sede legale e/o operativa di attività economiche e produttive;
- b) costituenti oggetto dell'attività, cioè realizzati e/o gestiti dall'impresa (ad es. impresa di costruzioni, società immobiliare) nell'ambito delle sue prerogative (oggetto sociale); si deve trattare di immobile completamente ultimato, e quindi funzionale alla sua destinazione produttiva.
4. È richiesta la delega dei comproprietari per gli immobili in comproprietà, in assenza il contributo sarà riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.
5. Il contributo è concesso sulla base dell'importo dei danni valutati o sulla spesa effettiva, se di importo inferiore ai danni valutati, comprovata da documentazione valida ai fini fiscali, debitamente quietanzata, e dai relativi mezzi di pagamento (bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità).
6. Il calcolo dei danni ai beni mobili di cui al comma 1, lett. e), f), g), h) e comma 2 lett. b) è basato sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso. In caso di riparazione si considera il costo stimato o, se di importo inferiore, la spesa effettiva per la riparazione. In caso di sostituzione del bene, si considera il prezzo di acquisto, di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, al netto dell'eventuale valore di recupero del bene dismesso, e comunque entro il limite del valore economico che il bene colpito aveva prima dell'evento calamitoso.
7. I contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori ai sensi di legge da evidenziare specificatamente in domanda.
8. Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari del contributo.
9. Per le prestazioni tecniche di progettazione, direzione lavori, etc., se necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in base alla vigente normativa edilizia e tecnica, la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale ed I.V.A. se quest'ultima non è recuperabile dall'impresa) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori necessari e ammissibili a contributo.
10. Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potrà eccedere in quantità quello dei beni distrutti o danneggiati.
11. Non sono ammessi a contributo gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze dell'impresa proprietaria del bene danneggiato o dell'impresa che comunque ha presentato domanda di contributo anche se per gli stessi sono emesse autofatture; sono ammissibili a contributo solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia, la cui spesa è comprovata da documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, e dai relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità).
12. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo, tranne qualora non sia recuperabile a norma della legislazione vigente dall'impresa richiedente il contributo.

Art. 5 Danni esclusi dal contributo

1. 1. Sono esclusi dall'ambito applicativo del contributo:
- a) le pertinenze che non siano funzionali all'esercizio dell'attività;

- b) le aree e i fondi esterni al fabbricato non funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono l'accesso o la fruibilità, e quindi non indispensabili per l'immediata ripresa della capacità produttiva, o ad evitarne la delocalizzazione;
- c) i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi;
- d) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- e) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti (cioè che per le loro caratteristiche, ovvero l'accentuato livello di degrado, non sono suscettibili di produrre reddito, accatastati nell'apposita categoria catastale F/2 "unità collabenti") o in corso di costruzione;
- f) le parti comuni danneggiate di edifici, in cui, oltre ad unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, siano presenti anche unità abitative;
- g) i beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, se non sono beni aziendali ovvero oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva.

Art. 6 Presentazione della ricognizione dei danni e della domanda di contributo

1. Il modulo di contestuale ricognizione danni e domanda di contributo (di seguito, domanda) è compilato e presentato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, entro i termini individuati con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, esclusivamente per via telematica tramite il sistema on line dedicato e secondo le modalità riportate nelle linee guida pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla presente linea contributiva (di seguito, sezione dedicata).
2. Al termine della compilazione, attraverso la procedura informatizzata, la domanda è stampata, firmata dal richiedente e caricata a sistema unitamente agli eventuali allegati. Dopo la convalida finale la domanda si considera inoltrata. Ai fini del rispetto del termine di presentazione, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema.
3. La domanda può essere sottoscritta ed inoltrata dal titolare o legale rappresentante:
 - a) dell'impresa proprietaria dell'immobile sede, alla data dell'evento calamitoso, dell'attività propria o di altra impresa, usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile;
 - b) dell'impresa proprietaria dell'immobile costituente, alla data dell'evento calamitoso, oggetto della sua attività, come precisato all'articolo 4, comma 3, lettera b);
 - c) dell'impresa usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile, sede, alla data dell'evento calamitoso, della sua attività se tale impresa si accolla la relativa spesa; in tal caso l'impresa dovrà acquisire e conservare al fine di successivi controlli, la dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa proprietaria dell'immobile o dalla persona fisica proprietaria dell'immobile, corredata, tranne in caso di firma digitale qualificata se firmata digitalmente, di copia di un suo documento di identità in corso di validità.
4. La domanda e gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata valida basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.
5. Non vanno allegati alla domanda ma conservati in un fascicolo documentale presso l'impresa fino al 31/12/2026 a disposizione per controlli, i seguenti documenti, in relazione al caso specifico:
 - perizia della compagnia assicurativa e relativa quietanza liberatoria, di cui all'articolo 7;
 - documentazione comprovante la proprietà o altro diritto reale di godimento;
 - autorizzazione del proprietario al ripristino dei danni e documento d'identità dello stesso (in caso di immobile locato o detenuta ad altro titolo);
 - delega dei comproprietari (in caso di immobile in comproprietà);

- delega dei comproprietari di parti comuni (in caso il danno riguardi parti comuni e solo se tutte le unità siano ad uso produttivo, nessuna ad uso residenziale).

6. È pubblicata sul sito regionale, nella sezione dedicata, la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 7 Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente

1. Gli indennizzi assicurativi o i contributi previsti e coperti da risorse proprie di altro ente pubblico o privato, corrisposti o da corrispondere per le medesime finalità, vanno decurtati dalla spesa ammissibile al fine del contributo.

2. Il richiedente il contributo dovrà conservare nel fascicolo documentale di cui all'articolo 6 comma 7 produrre agli uffici regionali istruttori copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico o privato.

3. Eventuali indennizzi o contributi percepiti successivamente alla presentazione della domanda dovranno essere comunicati senza ritardo agli uffici istruttori regionali; la relativa documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo documentale di cui all'articolo 6 comma 5.

4. In caso di controversie, ritardi o pagamenti dilazionati relativi agli indennizzi assicurativi, il contributo di cui alla presente direttiva sarà concesso considerando l'importo massimo liquidabile e attestato dalla compagnia di assicurazioni.

Art. 8 Istruttoria delle domande

1. Alla chiusura dei termini di presentazione delle domande, i dati raccolti saranno elaborati al fine di ottenere una rappresentazione completa e dettagliata dei danni rilevati. La Giunta regionale, sulla base della ricognizione, stabilirà le modalità e l'intensità del contributo.

2. Gli uffici istruttori regionali, allo stesso tempo, effettuano i controlli puntuali e massivi per una prima rilevazione delle eventuali incongruenze e irregolarità. Possono essere richiesti ai potenziali beneficiari eventuali chiarimenti e integrazioni da fornire entro 10 giorni, salvo proroga motivata e sospensione dei termini di procedimento. In assenza di riscontro nei termini stabiliti si procederà con la documentazione e le informazioni agli atti e, qualora insufficienti al completamento dell'istruttoria, con il rigetto della domanda.

3. Progressivamente ed entro il termine stabilito con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, previa acquisizione del CUP e registrazione nel Registro nazionale aiuti, saranno adottati gli atti di concessione a favore dei beneficiari e la Protezione Civile della Regione provvederà all'adozione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento agli aventi diritto, anche attraverso soggetti terzi, nell'ambito del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della L.R. 64/1986.

4. L'Amministrazione si riserva di effettuare in ogni momento i controlli a norma di legge sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto notorio e sulla documentazione prodotta dai beneficiari, con il supporto anche dei Comuni presso cui sono effettuati gli interventi.

Art. 9 Tempi e modalità di rendicontazione

1. Tempi e modalità di rendicontazione saranno stabiliti con successiva deliberazione della Giunta regionale.

Art. 10 Informativa sul trattamento dei dati

L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicata sul sito regionale, nella sezione dedicata.

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 49714E197C7AD38907FB24EBC4BA8392262F5A8693C15DDD7FFF502B0DA19A8A

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: Riccardo Riccardi

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://plsiavprod04/PortaleGlifo/>

IDENTIFICATIVO AEQQ0-136039

PASSWORD ykQmG

DATA SCADENZA 18-10-2023

Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.